

COMUNE DI POGGIO SAN VICINO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 7 DEL 24-04-13

OGGETTO: Centrale unica di committenza per l'espletamento dei procedimenti di gara. Approvazione Accordo consortile ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 comma 3 bis, del D.lgs. 12/4/2006, n. 163 e ss. mm.ii. con il Comune di Urbisaglia.

L'anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di aprile, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

VALENTINI SIMONE	P	PACIAROTTI MARIO	A
ZAMPONI ALBERTO	P	ZAMPONI ENRICO	A
SARGENTI CARLO	P	MONTANARI ALESSANDRO	P
TURCHI ARDUINO	P	DOTTORI RITA	A
QUATRINI STEFANO	P	MARTINEZ ROBERTO	P
RAGGI FRANCO	P	ROMALDI ANTONELLO	P
ZAMPONI GIUSEPPE	P		

=====

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[3] Presenti n.[10]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. DR. ETTORE GIATTINI

Assume la presidenza il Sig. VALENTINI SIMONE
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

QUATRINI STEFANO
RAGGI FRANCO
ROMALDI ANTONELLO

Il Sindaco introduce per l'approvazione la convenzione con il Comune di Urbisaglia per la Stazione Unica Appaltante, illustrandone l'articolato e le motivazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”), pubblicato in Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

Art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza.

*1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o **consorziandosi**.*

2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.

*3-bis (comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, del D.L. 201 del 6.12.2011 convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, poi così modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012). I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'**unica centrale di committenza** l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito **accordo consortile** tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.*

4. Il comma 3bis si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012(D.L. 6.12.2011 n. 201 art. 23 comma 5);

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie”;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2010, n. 207, relativo al regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- La Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, all'art.13

prevede l'istituzione, su base regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti;

- La Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

Evidenziato che:

- la disposizione richiamata deve essere applicata come procedura ordinaria non prevedendo deroghe per importi ridotti e/o per tipologia e/o in presenza di ragioni di urgenza, giusta Delibera della Corte dei Conti n. 271/2012/SRCPIE/PAR;
- in caso di inadempienza, gli acquisti e gli appalti effettuati direttamente dai singoli comuni sono illegittimi;
- la disciplina degli appalti pubblici, per la sua trasversalità, aderisce a tutte le funzioni amministrative fondamentali così come determinate dall'art. 19, comma 1, della legge n. 135/2012, da esercitarsi in forma obbligatoriamente associata da gennaio 2014;

Considerato che:

- il nostro Comune, ricompreso nelle «Amministrazioni aggiudicatrici» ai sensi dell'articolo 3, comma 25, del Codice dei contratti pubblici, richiamato, si è da tempo convenzionato unitamente ai Comuni limitrofi, per la gestione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, ed in attuazione dell'art. 14, commi 25-31, del decreto legge 31 maggio 2010, n°78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n° 122, come modificato dal D.L. 95/2012, relative a :

1) organizzazione generale, gestione finanziaria e contabile e controllo

2) servizi socio assistenziali

3) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

- il ricorso a tale modulo organizzativo comporta importanti vantaggi anche per quanto concerne:
 - la specializzazione delle risorse professionali;
 - l'uniformità nell'applicazione della normativa vigente per il conseguimento della semplificazione delle procedure e l'ottimizzazione dei tempi di espletamento delle gare;
 - l'integrazione, l'ottimizzazione e l'economicità delle procedure di gara;

Preso atto che:

- l' "accordo consortile" va inteso nel senso previsto dall'art. 30 del D.L.gvo 18.8.2000 n. 267 quale "accordo convenzionale", in quanto il riferimento al consorzio è in palese contraddizione con quanto affermato dalla legge finanziaria 2010 che ha provveduto alla soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali (Art. 2 comma 186 legge n. 191/2009);

- accrescendo e valorizzando il patrimonio di esperienze realizzato, ritiene di istituire la Centrale di Committenza convenzionata, le cui modalità operative di funzionamento sono regolamentate mediante apposito «accordo consortile», allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover convenzionare la Stazione Unica Appaltante con il Comune di Urbisaglia perché il Servizio di Segreteria Comunale è assicurato nei nostri Enti dallo stesso Segretario Comunale, il quale in relazione ai servizi svolti ed all'esperienza acquisita in materia di gare di appalto può assicurare notevole professionalità per la istituzione di una Stazione Unica Appaltante convenzionata tra i nostri Enti;

Rilevato che:

- il suddetto accordo consortile consente di poter celebrare validamente tutte le gare per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture senza oneri a carico delle amministrazioni aderenti;
- tale accordo, nel contempo, lascia alle singole amministrazioni aderenti il pieno controllo in tutte le fasi di programmazione, gestione e monitoraggio degli appalti, svolgendo la Centrale le attività e i compiti secondo la gradualità che ciascun aderente intende conferire a seconda del bando e in base alle proprie esigenze e indirizzi strategici, in un contesto di valorizzazione del principio costituzionale dell'autonomia locale;
- eventuali finanziamenti sui bandi per i servizi associati potranno essere utilizzati secondo le normative vigenti dagli enti aderenti alla centrale di committenza nell'ambito di gestioni associate o di altri accordi di livello territoriale;

Ritenuto:

- necessario e opportuno, per gli enti associati ricadenti territorialmente nella provincia di Macerata, il ricorso alle esperienze sviluppate e alle buone pratiche implementate, anche al fine di superare l'attuale sistema di frammentazione degli appalti pubblici e ridurre i costi di gestione delle procedure ad evidenza pubblica;

- pertanto, di poter procedere alla approvazione del citato accordo convenzionale.

Visti il vigente Statuto comunale e il d.lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del DLgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;

Con n. 10 voti favorevoli espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti,

d e l i b e r a

1. di approvare, come approva per le motivazioni espresse in premessa, l'accordo convenzionale con il Comune di Urbisaglia, composto da nr. 13 articoli, nel testo allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, contenente le modalità operative di funzionamento della "Centrale unica di Committenza" ai sensi e per gli effetti del comma 3 bis, del DLgs 12/4/2006, n. 163 e ss.mm.ii..
2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dello stesso.
3. di dare mandato ai Funzionari Responsabili dei Servizi di questo Comune di adottare ogni atto di propria competenza connesso e conseguente alla presente deliberazione.
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Urbisaglia.

CONVENZIONE RELATIVA AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA
APPALTANTE (S.U.A.) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 33 comma 3bis DEL D.Lgs

12.04.2006, N. 163

T R A

Il Comune di Urbisaglia - Codice fiscale..... nella persona del Sindaco pro
tempore

E

Il Comune di Poggio San Vicino - Codice Fiscale nella persona del Sindaco pro
tempore

Nell'anno duemilatredici, il giorno del mese di, nella sede del

PREMESSO

- che l'art. 33, comma 3, del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 stabilisce che le Amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazioni appaltanti a centrali di committenza prevedendo il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate;
- che l'art. 33, comma 3bis, del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 dispone che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni di

comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito **accordo consortile** tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;

- che il D.P.C.M. 30.06.2011 ha determinato gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA, disciplinando le attività e i servizi svolti dalle stesse definendo gli elementi essenziali che devono essere inseriti nelle Convenzioni da stipulare tra gli Enti aderenti;
- che l'Ente, di seguito Ente aderente, con nota n. del ha chiesto di convenzionare la Stazione Unica Appaltante;
- che il Comune di con nota n. del ha, altresì, dato il proprio assenso alla richiesta di adesione dell'Ente aderente... ..

TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto della convenzione)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione istituisce la Stazione Unica Appaltante, di seguito denominata SUA, che opera ai sensi dell'art. 33 comma 3bis D.Lgs n. 163/2006 , costituita tra i Comuni di Urbisaglia ed il Comune di Poggio San Vicino con sede presso i Comuni di Urbisaglia in via.....e Poggio San Vicino in via.....

Art. 2
(Ambito di operatività della stazione unica appaltante)

1. L'ambito di operatività della stazione unica appaltante è relativa ai lavori pubblici, alle forniture ed ai servizi sopra la soglia di €. 40.000 di valore.
2. Previa diretta intesa tra la stazione unica appaltante e gli enti aderenti sarà possibile ampliare l'ambito di attività per lavori, servizi e forniture.

Art. 3
(Attività e servizi della SUA)

1. La SUA, cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:
 - a. collabora con gli enti aderenti alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
 - b. concorda con gli enti convenzionati la procedura di gara per la scelta del contraente;
 - c. collabora nella redazione dei capitolati di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, laddove gli enti non abbiano adottato il capitolato generale di cui al comma 8 del medesimo articolo 5;
 - d. collabora nella redazione del capitolato speciale;
 - e. definisce, in collaborazione con gli enti convenzionati, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
 - f. definisce in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
 - g. redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
 - h. cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
 - i. nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - j. provvede all'aggiudicazione definitiva;
 - k. cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
 - l. collabora con gli enti convenzionati ai fini della stipulazione del contratto;
 - m. cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del DPCM 30.06.2011

- n. trasmette agli enti convenzionati le informazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) del DPCM 30.06.2011.
2. La SUA si impegna, entro gg. 60 dalla ricezione degli atti di cui al successivo art. 4, comma 1, lett. a), c) e d) ad attivare la procedura di gara riservandosi di verificare gli elaborati tecnici di cui al successivo art. 4, comma 1, lett. c).
 3. Completata la procedura di aggiudicazione, la SUA rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali.
 4. La SUA effettua il monitoraggio sull'esecuzione del contratto, segnatamente per quanto concerne la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione delle opere, formulazione di riserve e richieste di maggiori compensi da parte delle Imprese aggiudicatarie degli appalti.
 5. La SUA comunica, anche per via telematica, alla Prefettura gli elementi informativi relativi ai bandi di gara, alle imprese partecipanti e alle offerte presentate, nonché all'andamento dell'esecuzione del contratto, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 5 del DPCM 30.06.2011.
 6. La SUA provvede a trasmettere al sito informatico dell'ente aderente i dati concernenti gli appalti oggetto delle attività di cui alla presente convenzione.
 7. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la SUA potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente aderente.

Art. 4

(Attività che restano nella competenza dell'Ente convenzionato)

1. Restano di competenza del singolo ente aderente:
 - a. la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D.Lgs n. 163/2006
 - b. le attività di individuazione delle opere da realizzare
 - c. la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto
 - d. l'adozione della determina a contrarre

- e. la stipula del contratto d'appalto
 - f. l'affidamento della direzione dei lavori
 - g. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori
 - h. la collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere
 - i. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori
 - j. comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.L.gs n. 163/2006
2. L'ente aderente comunica alla SUA, entro trenta giorni dall'approvazione dei relativi bilanci di previsione, gli elenchi delle opere, dei servizi e delle forniture di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno, indicando anche il periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato.
 3. L'ente aderente può delegare alla stazione unica appaltante l'attività di validazione tecnica ed amministrativa dei progetti con oneri a proprio carico.
 4. L'ente aderente potrà avvalersi del supporto della stazione unica appaltante nell'esame di eventuali proposte di varianti (varianti in corso di esecuzione del contratto; varianti in corso d'opera, varianti progettuali in sede di offerta).
 5. L'ente aderente comunica alla SUA per le finalità di cui all'art. 3 punti 4 e 5 – tutti i dati relativi all'esecuzione del contratto, quali la redazione e l'approvazione di perizie di variante, la sussistenza di ritardi sui tempi di esecuzione delle opere, la formulazione di riserve e richieste di maggiori compensi da parte delle Imprese aggiudicatariе degli appalti.
 6. L'ente aderente fornisce tutti i chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti necessari allo svolgimento dei compiti della SUA, così come definiti all'art. 3
 7. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la SUA riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente aderente.

Art. 5

(Componenti SUA e Responsabile unico del procedimento)

1. La SUA è costituita dal Responsabile del Settore/Area Tecnica di ciascun Comune associato e dal Segretario Comunale attualmente convenzionato dei rispettivi Enti, il Responsabile della SUA è individuato periodicamente con votazione a maggioranza nell'ambito dei tre componenti. I suddetti operatori costituiscono anche i componenti della Commissione di gara, la cui Presidenza è attribuita al Responsabile di Settore/Area del Comune committente. Esclusivamente per le gare eseguite con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la competenza per la nomina è attribuita al Comune cui l'appalto è riferito.
2. Il Responsabile della SUA nomina il Responsabile unico del procedimento (RUP), ex art. 10 D.lgs n. 163/2006 per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi relativamente al settore di competenza e ne dà tempestiva comunicazione agli altri componenti.
3. L'attivazione della procedura per ciascun intervento avviene con provvedimento del RUP designato.
4. L'atto con il quale si chiede alla SUA di procedere agli adempimenti di sua competenza deve contenere l'indicazione del programma da cui risulta l'opera, il servizio o la fornitura da affidare, della relativa copertura finanziaria e dei tempi entro i quali l'opera, il servizio o la fornitura devono essere eseguiti, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti.

Con lo stesso atto dovrà essere disposto l'impegno all'erogazione dei rimborsi spettanti alla SUA sugli importi a base di gara previsti dal successivo art. 8.

CAPO II FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Art. 6 (Regole di organizzazione e funzionamento)

1. La stazione appaltante è operativa presso i Comuni di Urbisaglia e Poggio San Vicino, che provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.
2. La stazione unica appaltante agirà mediante le strutture proprie del suo assetto organizzativo ed in conformità al proprio ordinamento interno.

CAPO III RAPPORTI FRA I SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 7

(Decorrenza e durata della convenzione)

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua stipula ed ha durata triennale, prorogabile per analoghi periodi mediante manifestazione scritta di volontà degli enti convenzionati.
2. Il recesso del singolo ente aderente è consentito al termini dei procedimenti in corso già affidati alla S.U.A., con formale preavviso che dovrà pervenire alla S.U.A. entro il termini minimo di giorni 30 (trenta) dall'ultimazione attesa del procedimento.

Art. 8

(Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie)

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico del rispettivo ente in relazione all'appalto eseguito.
2. Le somme assegnate alla S.U.A. da parte dell'ente saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto alla voce "Spese generali".
3. La S.U.A. redige un rendiconto delle spese sostenute per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo, di cui dà notizia all'ente aderente.
4. Eventuali avanzi di gestione saranno rimessi all'ente in proporzione dell'importo dei lavori appaltati.
5. Le somme spettanti alla S.U.A., quantificate al comma 3, saranno corrisposte dall'Ente in base alle due seguenti modalità:
 - o in caso di acquisto da parte della S.U.A. di materiale di cancelleria e di attrezzature informatiche, sia hardware che software, necessarie all'assolvimento delle funzioni di cui alla presente convenzione, la S.U.A. provvederà all'acquisto e trasmetterà all'Ente la relativa fatture intestata all'ente stesso, che provvederà al pagamento;
 - o nessun compenso potrà essere corrisposto a titolo di remunerazione ai soggetti del personale tecnico e amministrativo della S.U.A. dipendente del singolo comune associato.
5. Le spese relative alle pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, nonché quelle relative ai componenti esterni delle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese, concordate ma non comprese tra le somme di cui al comma 5, sono a carico dell'ente committente che provvederà ad inserirle nei quadri economici di progetto come previsto dall'art. 16 del D.P.R. 207/2010 e che provvederà al pagamento con le modalità previste al comma 5, lett. a.

Art. 9
(Dotazione del personale)

Il Comune committente il singolo appalto assicura la dotazione del personale amministrativo alla stazione unica appaltante e regolamenta, con separato atto interno, gli aspetti economici connessi al funzionamento della medesima.

Art. 10
(Strumenti di comunicazione tra i contraenti)

Semestralmente è prevista una riunione fra i soggetti convenzionati per un'analisi delle attività svolte dalla stazione unica appaltante.

Art. 11
(Contenzioso)

Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all'espletamento dei procedimenti di affidamento rimangono affidate alla competenza del Comune che ha appaltato i lavori, i servizi o le forniture. La costituzione in giudizio e la nomina del legale sarà eseguita dal medesimo ente con atto del competente organo a proprie spese. Gli oneri economici eventualmente conseguenti al contenzioso di cui al comma 1 restano a carico dell'Ente aderente cui l'appalto fa carico che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 15.10.2010, n. 207 ed a tal fine inserite nel quadro economico.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12
(Esenzione per bollo e registrazione)

Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 13
(Contenzioso relativo all'attivazione della convenzione)

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via

amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.

